

\*\*\*\*\*

**Allegato "A" all'atto**

**Repertorio n. 34545**

**Raccolta n. 11659**

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"Ravenna Entrate S.p.A."**

**Titolo I**

**Denominazione, Sede, Oggetto, Durata**

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, una società per azioni a capitale interamente pubblico denominata **"Ravenna Entrate S.p.A."**.

**Art. 2 - Sede**

1. La società ha sede nel Comune di Ravenna.
2. Potranno essere istituite, con delibera dell'Assemblea dei Soci, eventuali sedi secondarie; l'organo di amministrazione ha facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze e depositi nonché la loro soppressione.
3. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

**Art. 3 - Oggetto**

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di riscossione e gestione di entrate del Comune di Ravenna e di altri Enti pubblici locali. La società può altresì gestire l'attività di rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni. L'attività di rilascio delle concessioni è limitata alle ipotesi in cui la società effettui la successiva riscossione della tassa.
2. La Società, la cui partecipazione è detenuta da Ravenna Holding spa o da altri Enti locali o società a capitale totalmente pubblico, svolge anche in regime di affidamento diretto, i servizi e le attività, sulla base di disciplinari definiti unilateralmente dagli Enti locali Soci di Ravenna Holding spa, e tramite quest'ultima svolgono il controllo analogo sulla società, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
3. La società è iscritta, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali di legge.
4. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, la società può svolgere le attività di liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione e gestione del contenzioso per le suddette entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari, collaterali e di supporto alle medesime, ivi inclusi i servizi di assistenza, consulenza amministrativa, finanziaria e fiscale verso terzi.
5. La società può esercitare il proprio oggetto sociale sia direttamente che indirettamente avvalendosi di soggetti terzi dotati delle specifiche competenze e abilitazioni.
6. Le attività relative ai commi precedenti, esercitate in relazione alle entrate degli Enti pubblici locali, riguardano lo svolgimento dei procedimenti ex Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni o di parti degli stessi, anche con riguardo alle funzioni autorizzatorie in materia di suolo pubblico, di pubblicità, di pubbliche affissioni, etc.
7. Ravenna Entrate S.p.A. opera in via prevalente per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dagli Enti affidanti, esercitando le attività di cui al presente oggetto sociale. Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, la società potrà realizzare e svolgere le attività previste nell'oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dagli Enti di cui sopra, in via residuale e comunque in misura inferiore al 20%, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i..

8. La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali, non esclusa l'assunzione di partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi e/o Società, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili, quando consentita dalle norme di legge. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, se e in quanto consentita dalle disposizioni di legge, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, nonché la costituzione di nuove società, l'acquisizione di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci, in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli Enti soci di Ravenna Holding spa. L'organo amministrativo ne deve dare specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

9. La Società potrà infine rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.

#### **Art. 4. - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato se, decorso tale termine, i Soci continueranno a compiere le operazioni sociali; in tal caso compete a ciascun socio il diritto di recesso che potrà essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di un anno, con le modalità previste dal successivo articolo 11.

### **TITOLO II**

#### **Capitale sociale, Azioni, Soci, Diritto di opzione e di prelazione. Clausola di gradimento, Certificati Azionari, Obbligazioni e Finanziamenti, Recesso**

#### **Art. 5 - Capitale Sociale**

1. Il Capitale Sociale è fissato in Euro 775.000,00 (settecentosettantacinquemila virgola zero **zero**) suddiviso in n. 775.000 (settecentosettantacinquemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero **zero**) ciascuna.

2. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente detenuto da Enti pubblici.

3. All'organo amministrativo è consentito limitare o escludere il diritto d'opzione degli azionisti nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 codice civile.

4. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in natura o crediti, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2342 c.c. e/o mediante conferimenti in denaro.

#### **Art. 6 - Azioni**

1. Ogni azione è indivisibile, obbligatoriamente nominativa ed è trasferibile in conformità alla legge e alle disposizioni seguenti. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Nel caso di comproprietà di un'azione si applica quanto disposto dall'art. 2347 cod. civ..

2. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

La società potrà emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, purché nel loro insieme queste non eccedano la metà del capitale sociale.

3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

#### **Art. 7 - Soci**

1. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

2. Potranno assumere la qualità di socio i Comuni, le Comunità **Montane**, i Consorzi fra Enti pubblici locali, le Aziende Pubbliche e gli altri Enti Pubblici Locali, nonché le società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale detenuto da enti pubblici, che si avvalgono della società per affidare ad essa lo svolgimento delle attività elencate nell'oggetto sociale di cui al precedente art. 3.

**Art. 8 - Trasferimenti e diritto di opzione e di prelazione. Clausola di gradimento**

1. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai Possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

2. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 codice civile.

3. Per l'esercizio del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa da Socio in assemblea ovvero a mezzo di lettera raccomandata inviata alla società, deve essere concesso un termine non inferiore ai giorni 60 dall'iscrizione nel Pubblico Registro delle imprese della delibera di aumento di capitale.

4. Quando un Socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve preventivamente offrirli agli altri Soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione all'organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R. contenente le modalità di vendita, il prezzo ed il nominativo del soggetto che si propone come acquirente.

5. L'Organo Amministrativo, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, provvederà a darne comunicazione agli altri Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, comunicando al contempo l'eventuale intervenuto gradimento.

6. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

7. L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di raccomandata A.R. delle dichiarazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

8. Con riguardo alla ripartizione delle azioni ovvero dei diritti di opzione, ove si renda necessario, troverà applicazione il principio dell'attribuzione proporzionale ai soci in relazione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

**Art. 9 - Certificati azionari**

1. La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.

Essa può emettere certificati provvisori firmati dall'organo amministrativo.

2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro Soci.

**Art. 10 - Obbligazioni e finanziamenti**

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

2. La società potrà acquisire finanziamenti anche dai Soci in conto aumento capitale o con obbligo di rimborso in proporzione o meno alle azioni da essi possedute; tali finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, laddove effettuati con obbligo di rimborso, dovranno essere effettuati dai Soci iscritti nel relativo Libro Soci da almeno tre mesi e detentori di una quota di

partecipazione almeno pari al 2% del capitale sociale, e comunque con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

**Art. 11 - Recesso**

1. Spetta ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437 primo comma c.c..
2. I Soci hanno altresì diritto di recedere dalla società nelle ipotesi di cui all'articolo 2497 quater c.c. e in ogni altro caso previsto dalla legge.
3. Non compete, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative delibere, il diritto di recesso nelle ipotesi di:
  - a) proroga del termine;
  - b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata.
5. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.
7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
8. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
10. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
11. I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.
12. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
13. Qualora il Socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, c.c..
14. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dagli artt. 2437 e ss. c.c..

**TITOLO III**

**Assemblea**

**Art. 12 - Assemblea della società**

1. L'Assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

**Art. 13 - Materie riservate all'assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci:
  - a) approva il bilancio e delibera in ordine alla distribuzione degli utili;
  - b) nomina l'organo di amministrazione;
  - c) nomina i componenti del collegio sindacale e il revisore legale dei conti o la società di revisione;

d) determina il compenso spettante agli amministratori e ai sindaci nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge in tema di società a controllo pubblico;

e) approva le modifiche dell'atto costitutivo;

f) approva il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) approva il budget della società, proposto dall'organo amministrativo;

h) esamina la relazione sulle operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal programma annuale.

Inoltre l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, autorizza l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo:

\*\* all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni in società ed enti;

\*\* al compimento delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

\*\* al compimento delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget;

\*\* alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

\*\* al rilascio di garanzie per mutui contratti, non previsti nel budget;

\*\* all'acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti e modificazioni di quelli già affidati o segmenti di essi;

\*\* all'acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara;

\*\* all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, non previsti nel budget;

\*\* alla modificazione sostanziale di disciplinari che regolano l'esecuzione del servizio;

\*\* alla definizione degli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e servizi.

#### **Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso di convocazione comunicato ai Soci con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti all'art. 2366 cod. civ..

Il luogo della convocazione, può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio della Provincia di Ravenna.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dell'organo di controllo.

4. L'organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

6. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno due volte l'anno: per l'approvazione del budget come previsto all'art. 27 e per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in tal caso, a norma del 2° comma dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo segnala

nella relazione prevista dall'articolo 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

**Art. 15 - Diritto di intervento**

1. I Soci possono intervenire all'Assemblea in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci, ai revisori legali e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste ultime, né ad aziende o Istituti di credito.

3. Le deleghe devono avere forma scritta, devono essere rilasciate per singole assemblee e vengono allegate al verbale dell'Assemblea cui si riferiscono.

**Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 e segg. c.c.).

2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima o in seconda o successiva convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 2368 e segg. c.c.).

3. E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità di espressione del voto e accertare i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto a un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

**Art. 18 - Trasmissione atti ai soci e agli enti affidanti**

1. La Società è tenuta ad inviare ai Soci il budget come previsto dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio composto dai documenti previsti per legge e dal presente statuto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci dovranno essere inviate, a cura dell'organo amministrativo, a titolo informativo, ai Soci.

3. Gli organi amministrativi e tecnici dei Soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da essi affidati alla società.

4. Su richiesta dei competenti organi dei soci e degli enti affidanti soci di Ravenna Holding spa, l'organo amministrativo deve esporre apposita relazione agli stessi sulla gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società, nonché sull'andamento generale dell'amministrazione della società.

**TITOLO IV**

**Amministrazione**

**Art. 19 - Organi di amministrazione. Compensi**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

2. L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rinominabile; la scadenza del suo mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della sua gestione.

3. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla Legge in tema di società a controllo pubblico.

Non possono ricoprire la carica di amministratore coloro che:

a) si trovano in una delle situazioni previste dall'articolo 2382 c.c.; nel caso in cui l'Amministratore, successivamente alla nomina e in corso di mandato, si trovi in una delle situazioni di cui sopra, decade immediatamente dall'ufficio;

b) si trovano in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal Capo II - Titolo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

c) sono lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza ai sensi della vigente normativa, salvo il caso in cui la carica sia attribuita a titolo gratuito;

d) sono dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.

4. L'entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

5. E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere all'Organo amministrativo e ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare con i dirigenti patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

#### **Art. 20) Consiglio di Amministrazione**

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; può eleggere un Vice-presidente, con l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e può nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio, che per l'espletamento di tale attività non potrà ricevere alcun compenso.

2. Le decisioni del Consiglio sono assunte con deliberazione collegiale.

3. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e Sindaci, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi e/o il revisore, fermo

restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audiovideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

9. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2446 e 2447 del Codice civile, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

11. Qualora anche uno solo degli Amministratori nominati cessi dalla carica per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Collegio sindacale, qualora nominato, provvede a convocare l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso Consiglio; altrimenti vi provvederà uno dei consiglieri superstiti, anche se decaduto.

#### **Art. 21) Poteri dell'organo amministrativo.**

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per la gestione ordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.

2. L'organo amministrativo, se collegiale, può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice civile e del presente Statuto, a uno solo dei suoi componenti, oltre che al Presidente, ove la delega sia previamente autorizzata dall'Assemblea, e al Direttore, se nominato.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, comma 4, del Codice civile, sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti, da sottoporre all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea:

- a) budget annuale e previsione triennale;
- b) eventuali variazioni allo statuto;
- c) assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico misto o privato e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- d) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- f) assunzione di mutui e prestiti.

L'organo amministrativo riferisce al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua probabile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. Qualora l'organo amministrativo sia monocratico esso assume le proprie determinazioni rilevanti con annotazione su apposito libro e ne trasmette tempestivamente copia ai Soci, se richiesto.

L'Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio. L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o dà conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione.

4. Spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore unico la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali l'organo amministrativo abbia conferito procura, nell'ambito dei poteri agli stessi conferiti.

#### **TITOLO V**

#### **Collegio Sindacale**

#### **Art. 22) - Composizione del Collegio e revisione legale**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi, che sono nominati in sede di atto costitutivo.

Si applica l'art. 2397 cod. civ. per i requisiti di nomina.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, fatta eccezione per il primo, che è nominato in sede di atto costitutivo.

2. La nomina dei componenti il Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, a norma della Legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i..

3. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Sono rieleggibili per una sola volta. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di cui al comma 2.

4. Al Collegio spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.

5. L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito all'atto della nomina in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

6. Il Collegio Sindacale non può svolgere la revisione legale.

7. La revisione legale è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti al relativo registro.

#### **Art. 23 - Controllo da parte degli Enti affidanti**

1. Per la gestione in regime di affidamento diretto di attività e servizi per gli Enti affidanti Soci di Ravenna Holding spa, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente Statuto;

b) a mezzo della società Ravenna Holding spa, sulla quale gli enti affidanti esercitano il controllo analogo attraverso l'adesione alla Convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000. Mediante l'Assemblea di Coordinamento, prevista dalla Convenzione, vengono esercitate le funzioni il cui espletamento è necessario per assicurare, da parte degli Enti affidanti, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, e pertanto si esprimerà sulle materie rimesse per legge o sulla base del presente statuto alla decisione dei Soci;

c) mediante la definizione da parte degli Enti locali affidanti, Soci di Ravenna Holding spa, di disciplinari di esecuzione del servizio che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla Società

dagli Enti soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

**Art. 24) - Prevenzione della corruzione, tutela della trasparenza. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi.**

1. La Società opera nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della trasparenza e di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui alla vigente normativa, nonché delle disposizioni di attuazione emanate dalle competenti Autorità.

2. L'organo amministrativo individua, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico in piena autonomia ed effettività.

3. Le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono affidate, di norma, ad un dirigente in servizio che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nell'ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti o questi siano in un numero così limitato da essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il Responsabile di cui al presente articolo può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca le idonee competenze, le cui funzioni sono svolte sotto la stretta e periodica vigilanza dell'organo amministrativo. Qualora non siano praticabili le precedenti soluzioni, può essere nominato Responsabile, in caso di organo amministrativo collegiale, un amministratore privo di deleghe gestionali.

4. Al Responsabile di cui sopra sono attribuiti poteri e funzioni di cui alla vigente normativa, anche regolamentare e di attuazione, e, in particolare, al medesimo sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza adottate dalla Società, nonché di proposta delle integrazioni e modifiche delle stesse ritenute più opportune.

5. Le azioni del Responsabile sono coordinate con quelle dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

**Art. 25) - Report**

1. L'organo amministrativo redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 (trenta) giugno di ogni anno e lo trasmette direttamente ai soci entro il 25 (venticinque) agosto di ciascun anno.

**TITOLO VI**

**Esercizio sociale, Utili e Disposizioni generali**

**Art. 26) - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 27) - Budget, autorizzazione dei soci, consuntivo**

1. La Società redige un budget contenente un programma annuale e un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività;

b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

c) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 codice civile;

d) la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario;

e) il piano di assunzione del personale.

2. Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

3. Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

4. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale e ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

5. Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione. Tali documenti devono essere corredati delle relative previsioni di entrata e di uscita e redatti in coerenza e in tempo utile con gli atti di programmazione degli Enti pubblici Soci.

6. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo amministrativo entro il trenta novembre di ciascun anno.

7. L'organo amministrativo convoca l'Assemblea dei Soci entro il 31 (trentuno) dicembre affinché deliberi in merito all'approvazione del budget e del programma pluriennale.

8. I Soci autorizzano, ai sensi dell'art. 2364 codice civile, l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal budget che ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti e nei limiti ivi previsti.

9. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa, senza apposita motivata deliberazione resa nota secondo le modalità di cui al comma che precede, può configurare giusta causa per la revoca dell'organo amministrativo.

10. L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

#### **Art. 28 - Utili di esercizio**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### **Art. 29 - Reclutamento del personale**

1. La Società adotta, con apposito provvedimento, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono a carico della società a controllo pubblico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e misure di contenimento degli oneri contrattuali e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..

#### **Art. 30 - Contratti pubblici**

1. La Società agisce nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di aggiudicazione di contratti pubblici specificamente applicabili alla Società medesima.

#### **Art. 31 - Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

#### **Art. 32 - Clausola compromissoria e Foro competente**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, eccezion fatta per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna su istanza della parte più diligente.

2. L'arbitro deciderà secondo diritto e con procedura rituale, facendo applicazione delle norme processuali e sostanziali in quel momento vigenti.

3. Per tutto quanto non compromettibile in arbitri, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

**Art. 33 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.